



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Schemi di decreto del Capo della Polizia per le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e del ruolo direttivo ad esaurimento, degli ispettori tecnici e dei direttori tecnici della Polizia di Stato

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali con le nostre osservazioni. Sul sito www.siulp.it trovate pubblicata anche la tabella con le modifiche richieste.

In riferimento agli schemi di decreto di cui all'oggetto, dopo un'attenta analisi dei testi inviati, si forniscono le seguenti osservazioni ritenute indispensabili al fine di dare corretta attuazione sia allo spirito con cui è stato definito il decreto legislativo 29.05.2017 nr. 95, sia i lavori di confronto con codesta Amministrazione propedeutici al varo del citato provvedimento.

In premessa giova rappresentare che il provvedimento di riordino varato con D. L.vo 95/2017, è stato elaborato per ridisegnare l'architettura ordinamentale della Polizia di Stato in modo da renderla più efficiente ed efficace rispetto alle sfide future che ci attendono, il tutto senza mortificare le professionalità oggi esistenti all'interno dell'Amministrazione, fornendo loro un'opportunità di avanzamento in qualifica o al ruolo superiore a coronamento del sacrificio effettuato e della professionalità dimostrata in questi anni.

In tal senso giova sottolineare come particolare attenzione è stata dedicata alla valorizzazione delle qualifiche apicali, sostituto commissario, sovrintendente capo e assistente capo che, per effetto dell'attuale normativa disciplinante le progressioni in carriera, erano oltremodo penalizzate per una serie di carenze, organizzative e normative, tali da consentire una configurazione attuale della nostra Amministrazione che, mai nel passato, si è verificato.

Ci riferiamo al dato che sui 95.000 poliziotti oggi in servizio, ben 70.000 si ritrovano nel ruolo di base. Non solo, ad aggravare tale situazione si aggiunge il dato drammatico dell'età media molto elevata, 49,7 anni, che ci mostra nell'immediato orizzonte una situazione che assurge a priorità assoluta. Si fa riferimento alla necessità di procedere ad arruolamento di nuove unità considerato che nei prossimi tredici anni circa 45.000 poliziotti attualmente in servizio, saranno collocati in pensione per limiti di età.

Alla luce di quanto premesso e da un'analisi dello schema di bozza di decreto concernente i concorsi in oggetto indicati, si rappresenta la necessità delle seguenti modifiche e integrazioni:

FLASH nr. 32 – 2017

- Osservazioni agli schemi di decreto del Capo della Polizia per le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e del ruolo direttivo ad esaurimento, degli ispettori tecnici e dei direttori tecnici della Polizia di Stato
- Polizia Ferroviaria – indennità vigilanza scalo, indennità di Ordine Pubblico-Violazione per omessa cumulabilità
- Chiusura estiva. Buona Estate
- BOMBA A FIRENZE: SIULP, arresto responsabili è conferma alta professionalità Polizia ma anche giustizia per sacrificio Mario VECE
- Relazioni sindacali ed accesso agli atti



Schema di decreto concernente l'accesso alla qualifica di vice ispettore

Art. 3 (requisiti di partecipazione e esclusione dai concorsi)

Il comma 1 dell'art. 3 in questione stabilisce che possono partecipare ai concorsi solo gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio di scuola media secondaria di secondo grado o equivalenti che consentono l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Orbene, in merito è opportuno richiamare che l'attuale disciplina normativa prevista dal 335/1982 consente, nella misura del 30% dei posti riservati agli appartenenti del ruolo dei sovrintendenti di poter partecipare al concorso interno anche senza il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Infatti, nei lavori preparatori all'approvazione del decreto di riordino, sia le scriventi OO.SS. che la stessa Amministrazione hanno convenuto che nella fase transitoria, nonostante la figura del nuovo vice ispettore preveda come titolo di accesso il richiamato diploma e la frequenza di un corso della durata di due anni, utili al conseguimento del diploma di laurea, a tutti gli appartenenti del ruolo dei sovrintendenti ed in particolare ai sovrintendenti capo, fosse consentito di poter partecipare ai concorsi per l'accesso alla qualifica di vice ispettore anche senza il prescritto titolo.

Ciò in considerazione che la normativa attuale prevedeva già tale possibilità e del fatto che, a partire dal 1° gennaio 2027, per poter accedere alla qualifica di ispettore superiore, ancorché con scrutinio a ruolo aperto per merito assoluto, necessiterà il possesso del diploma di laurea triennale.

Tale filtro, oltre a non penalizzare il suddetto personale secondo la normativa già in vigore prima del riordino, costituisce uno sbarramento per coloro i quali, non volendo conseguire nel frattempo i titoli di studio richiesti, si vedranno preclusi la possibilità di sviluppo di carriera sino alla qualifica apicale del ruolo dei ispettori, ovvero di accesso a quella di vice commissario qualora l'anagrafe lo consenta. Diversamente ai possessori dei richiesti titoli tale preclusione non opererà.

A supporto di tale tesi si richiama il contenuto dell'art. 2, comma 1 lettera C.

Tale norma richiama, ai fini dell'individuazione dei partecipanti ai predetti concorsi, il contenuto dell'art. 27, comma 1, lettera B, del DPR 335/82 senza specificare che il riferimento è a quell'articolo così come modificato dal decreto l.vo 95/2017. Nella stessa lettera C, quando la norma fa il richiamo alle dotazioni organiche previste dalla tabella A del 335/82, specifica che quel riferimento va inteso secondo la modifica apportata dallo stesso decreto e contenuta nella tabella 1 di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto l.vo 95/17. Richiamando la locuzione latina *quod Lex voluit, dixit* è evidente, anche alla luce dei prodromi che hanno portato all'emanazione di questa norma, che il mancato riferimento alla modifica apportata dal decreto l.vo 95/2017 all'art. 27 del 335/82, come invece specificato per la tabella degli organici, non può che essere intesa nel senso della sua vecchia stesura contenuta nel DPR 335/82. Da ciò ne consegue che ai concorsi in parola possono partecipare, per la sola fase transitoria, anche i sovrintendenti che non sono in possesso del diploma di scuola media secondaria.

Pertanto si richiede la riformulazione del citato articolo 3 eliminando la parte che fa riferimento al possesso di titolo di studio di scuola media secondaria.

Di contro, e non potrebbe essere altrimenti, l'unica mediazione accettabile è quella di prevedere in questi concorsi una percentuale pari almeno al 30% dei posti messi a concorso riservati anche ai non titolari di diploma di scuola media secondaria come attualmente previsto dal 335/82.

Art. 7 Titoli

Allo schema di decreto è stata allegata la scheda di raffronto dei titoli da prendere in considerazione, che dovranno essere individuati con decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della P.S., riportando a sinistra quelli già individuati dall'art. 38 del DM 28.04.2005

n. 129 e quelli che, invece, si vogliono adottare per i concorsi in parola.

Richiamando quanto già detto in premessa, ovvero la necessità e la comune volontà di valorizzare l'anzianità nel ruolo dei candidati e in particolare quella della qualifica apicale del ruolo, è necessario apportare delle modifiche alle ipotesi proposte poiché diversamente dalle volontà enunciate e dall'obiettivo comune che si vuol perseguire (fatto confermato da proiezioni elaborate dalle scriventi OO.SS.), c'è il rischio che in fase di valutazione, se venissero applicati i titoli così come proposti, vi sarebbero scavalcamenti da parte di personale più giovane nel ruolo, addirittura senza neanche la qualifica apicale, per effetto di una maggiore anzianità complessiva di servizio.

In pratica si potrebbe delineare il quadro che un dipendente che ha concorso da giovane per accedere al ruolo dei sovrintendenti, attraverso concorsi per titoli ed esami, si vedrebbe scavalcato da chi invece l'accesso allo stesso ruolo lo ha acquisito per soli titoli in forza della elevata anzianità di servizio che lo vedeva collocato nella qualifica apicale degli agenti e assistenti.

Al fine di evitare tali ingiusti e ingiustificabili scavalcamenti, come peraltro già avvenuto nel "concorso" per vice sovrintendente, si allega una scheda nella quale sono riportati i titoli previgenti secondo il DM richiamato, quelli proposti dall'Amministrazione e quelli modificati dalle scriventi OO.SS..

Concorso per l'accesso al ruolo direttivo ad esaurimento e del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento

Fermo restando le modifiche ai titoli di cui all'art. 7 dello schema che sono riportate nell'allegato alla presente si specifica che riguardo alla nuova previsione di fino a 8 punti da aggiungere nei **TITOLI DI SERVIZIO** per l'anzianità di effettivo servizio nel ruolo degli Ispettori, gli stessi si motivano:

- a) Il personale dei ruoli ex Brigadieri e Sovrintendenti transitato nel ruolo Ispettori ha già beneficiato della ricostruzione di carriera di 2 anni provenendo dal ruolo immediatamente inferiore;
- b) Con la riforma del '95 vi è stata una compressione della differenza nelle anzianità nel ruolo (e nelle qualifiche): i primi corsi ante riordino hanno avuto la decorrenza da Ispettore Superiore dal 01.09.1995 mentre gli ultimi corsi hanno avuto la decorrenza 01.01.1999; tra il 1° ed il 3° corso vi erano cinque anni di differenza nell'anzianità nel ruolo (e una qualifica di differenza; i primi Isp. Principali i secondi Ispettori) e sono stati ugualmente **accorpati**; anche tra il 1° ed il 6° corso vi erano dieci anni di differenza nell'anzianità nel ruolo attualmente sono stati **ridotti** a poco più di tre nella qualifica apicale;
- c) non vi è dubbio poi che già l'ulteriore meritoria anzianità pregressa abbia trovato, negli anni, ampia e giusta considerazione in altri ambiti (vedi i criteri per la concessione dei riconoscimenti e per merito di servizio – art. 5 D.M.5/6/1990) laddove in relazione agli Ispettori provenienti dal ruolo Agenti e Assistenti che inoltravano richiesta per la concessione della medaglia al merito di servizio è stato riconosciuto valore integrale agli anni di servizio maturati in tale ruolo di base pur senza incarichi in cui rilevava solo non aver riportato nell'ultimo quinquennio sanzioni disciplinari più gravi del richiamo scritto e non aver riportato nell'ultimo decennio sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione; tale anzianità è stata pertanto cumulata con quella maturata nel ruolo Ispettori;
- d) da ultimo, non si può che evidenziare che per ristorare coloro i quali erano Ispettori prima di settembre 1995 il legislatore con i decreti approvati e di cui si sta dando attuazione hanno compreso la differente anzianità di servizio dando decorrenza giuridica ed economica a tutti i 1500 vincitori di concorso dallo stesso giorno.

Stante quanto sopra non è possibile dare maggior risalto fino a 15 punti solo all'effettiva anzianità di servizio per la quale si propone la riduzione fino a 7 punti. A titolo esemplificativo

si aggiunge che altrimenti il fatto di provenire da ruoli interni della Polizia di Stato potrebbe favorire, senza le previsioni di cui sopra, degli scavalcamenti ingiusti rispetto a chi è nel ruolo degli ispettori da trentaquattro anni e ventidue nella qualifica apicale.

All'art. 7 n. 1 lettera A n. 3 occorre inserire negli "incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza" anche quelli **conferiti** dal Procuratore della Repubblica per l'esercizio di funzioni di Pubblico Ministero (incarico funzionale che abbia i requisiti della stabilità e continuità e non episodico).

All' art. 7 lettera B n. 5 occorre inserire le Scuole di Perfezionamento Universitarie (solo per laureati della durata di un anno e con superamento dell'esame finale), titoli equipollenti al Master di secondo livello.

Analoga previsione di punti 8 per anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei Periti Tecnici deve essere inserita anche per l'attuazione del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento.

Sempre nell'ambito dei titoli del predetto ruolo direttivo tecnico ad esaurimento per la formazione professionale, occorre prevedere una valutazione di punti 2 per i titoli obbligatori necessari a mantenere i requisiti onde evitare di decadere dalla qualità di professionista (medici, infermieri, psicologi in osservanza alla c.d. Educazione Continua in Medicina) non organizzati dall'Amministrazione e non soggetti a matricola.

L'art: 2 comma 357 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha reso operativo il "Riordino del sistema di Formazione Continua in Medicina" per tutti gli operatori sanitari che operano nell'ambito della tutela della salute quindi anche per i sanitari della Polizia di Stato.

Chiede altresì di voler modificare l'articolo 8 (formazione ed approvazione della graduatoria) al paragrafo 2 riformulando lo stesso come di seguito riportato:

*A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di **ruolo**, di qualifica compresa quella maturata nella denominazione di "sostituto commissario", l'anzianità di servizio e la maggiore età.* Stessa previsione per l'art. 19 ruolo direttivo tecnico ad esaurimento.

All'articolo 9 (durata e modalità di svolgimento), al comma 1, lettera A apportare la seguente modifica:

*Un corso di formazione ... e di una settimana presso la Scuola Superiore di Polizia, durante la quale si **svolge la prova** di esame;*

All'art. 11 (dimissioni dal corso) occorre prevedere la "**rinuncia**".

In relazione al concorso in esame, relativamente ai titoli che si possono valutare, appare necessario richiamare l'attenzione dell'Amministrazione rispetto al diploma di laurea breve in scienze delle investigazioni che l'Amministrazione ha fatto conseguire ai vice ispettori che hanno frequentato il 7° e 8° corso di formazione la cui durata è stata di 18 mesi.

Tale richiamo si rende necessario, alla luce della restrittiva volontà dell'Amministrazione, contenuta nel decreto di riordino, relativamente al riconoscimento dei titoli di studio per l'accesso al ruolo dei funzionari che è stata limitata a quelli di natura giuridica.

Infatti si chiede di conoscere se il diploma di lauree in scienze delle investigazioni è ritenuto equivalente a quello di scienze giuridiche o equipollenti, o se invece è necessario fare un richiamo espresso a tale tipo di titolo nella elencazione contenuta nella bozza di decreto di bando di concorso che si sta per varare.

E' altresì necessario chiarire se la laurea in scienze politiche è ritenuta equivalente a quella di scienze giuridiche o se invece, in tale percorso di laurea, quello di scienze politiche, ve ne sono alcuni che possono essere considerati equipollenti e altri no. In tal caso si chiede di specificare quale siano quelli ritenuti equipollenti.

Nel solco di quanto sinora enunciato, riconfermando la pregiudiziale dell'interpretazione dell'art. 27 comma 1 lettera B del DPR 335/1982, significativamente in merito al fatto che ai suddetti concorsi debbano partecipare anche i sovrintendenti privi del diploma, ed in analogia a quanto previsto nei titoli per l'accesso alla qualifica di vice commissario nonché della nuova architettura ordinamentale disegnata con il provvedimento di riordino, segnatamente per

quanto riguarda la nuova figura del vice ispettore che sarà titolare del diploma di laurea triennale, è pregiudiziale inserire anche per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, i titoli di cultura con un punteggio fino a 5 punti massimi.

In merito a tale previsione, per entrambi i concorsi, e anche nell'ottica di facilitare e accelerare i lavori della Commissione esaminatrice, si richiede sin da ora nel bando di concorso di indicare i punteggi attribuiti ad ogni titolo culturale volendo altresì specificare se, a parità di titolo di studio vi è differenza di attribuzione di punteggio tra i titoli giuridici e quindi attinenti al lavoro del poliziotto e quelli, invece, che fanno riferimento ad altri settori. Su questo punto appare opportuno sottolineare, anche correndo il rischio di apparire ridondanti, che analoga previsione va fatta per tutte quelle categorie di titoli di studio attinenti i ruoli tecnici (ingegneri, biologi, medici, architetti, merceologi, fisici, chimici ecc.).

Ulteriore elemento di valutazione, non rinvenuto in entrambi gli schemi di decreto, riguarda il personale in comando, in distacco, fuori ruolo o in missione all'estero. Per dette situazioni, infatti, considerato che i colleghi che si trovano in queste posizioni sono comunque per effetto di disposizioni dell'Amministrazione o di Leggi che equiparano tali statuti a tutti gli effetti al servizio effettivamente prestato nell'Amministrazione, sarebbe opportuno capire con quali meccanismi e con quali titoli si intenda valutare detto personale per la partecipazione ai concorsi di cui trattasi.

Tali affermazioni si rendono necessarie anche alla luce di quanto previsto all'art. 3, comma 4, del decreto di riordino nella parte in cui prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del riordino, dovranno essere individuate, con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con i ministri per la semplificazione e della pubblica amministrazione e quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le classi di laurea triennale di cui agli artt. 27 ter, comma 1 del DPR 335/1982 e art. 25 bis, comma 8 del DPR 337/1982.

Ciò anche in considerazione di quanto previsto alla lettera B del richiamato art. 3, comma 4 del citato decreto di riordino che prevede, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge n. 400/1988 le necessarie modifiche da apportare al DPR n. 208/2001, con specifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all'art. 2 del Decreto L.vo 5.10.2000, n. 334, anche in attuazione dell'art. 18, comma 5, del Decreto L.vo 177/2016.

Quanto sinora affermato vale anche per gli schemi di decreto per l'accesso alle qualifiche di vice ispettore tecnico e di vice direttore tecnico.

In ultimo, nell'ambito dei titoli di tutti i concorsi in oggetto si chiede che venga espunto quello individuato come: "qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata e al grado di responsabilità assunta", che prevede l'attribuzione sino ad otto punti.

Questo in considerazione del fatto che tale previsione non è basata su nessun criterio oggettivo, riscontrabile e pertanto valutabile da parte della Commissione. Infatti la formulazione così come presentata lascia intendere, peraltro come già accaduto in altri concorsi precedenti, che si ci riferisca ad una mera attestazione del dirigente del candidato basata essenzialmente sulla qualità del rapporto che intercorre tra i due e su parametri estremamente ed esclusivamente personali del dirigente stesso che, in funzione del rapporto, attesta la qualità di una prestazione non meglio definita o indicata.

Non solo; emerge con forza che tale previsione, non essendo ancorata né a presupposti giuridici, organizzativi o ordinamentali, si presta alla totale discrezionalità dell'attestante che è chiaramente condizionata dalla propria percezione a prescindere dall'oggettività della qualità della prestazione. Insomma per fare un esempio concreto e classico è come se lo stesso elaborato, valutato da due differenti professori, possa essere destinatario di una valutazione diversa se non addirittura contrastante.

Alla luce delle premesse che hanno guidato il lavoro sin qui fatto, appare evidente che tale voce vada eliminata o ridotta ad un punteggio che comunque non possa in nessuna maniera influire sul superamento della selezione a parità di punteggio per le altre voci indicate.

Polizia Ferroviaria – indennità vigilanza scalo, indennità di Ordine Pubblico-Violazione per omessa cumulabilità.



Richiesta intervento urgente.

Riportiamo il testo della risposta del Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali alla nostra richiesta di intervento che trovate pubblicata sul nostro sito www.siulp.it

In riferimento alla nota del 29 luglio scorso, che si unisce in copia per l'Ufficio che legge per conoscenza, si ritiene opportuno specificare quanto segue:

La Convenzione del 2012, ormai scaduta e sostituita da quella sottoscritta il 26 giugno u.s., prevedeva e prevede che la contabilizzazione delle indennità connesse ai servizi di vigilanza scalo e scorta a bordo treno fosse effettuata mediante il sistema GASP (Gestione Amministrativa Servizi Polizia Ferroviaria), applicativo realizzato dal Gruppo FST che, tuttavia, presenta ancora oggi criticità del software che ne impediscono il pieno utilizzo. Al fine di agevolare i Compartimenti nella contabilizzazione di detti emolumenti è stato realizzato in house il software CoMeTa (Contabilità Mensile Trasmissione automatizzata) che consente di effettuare la contabilità delle indennità prelevando i dati direttamente da PS Personale. I dati in tal modo estrapolati possono confluire in GASP allorquando saranno completate, a cura del suddetto Gruppo, le necessarie integrazioni.

E' evidente, pertanto, che il sistema GASP non può e non deve contabilizzare altro se non le indennità connesse ai servizi svolti dal personale della Specialità nell'interesse di FSI.

Il problema, quindi, non è connesso a GASP bensì ai dati inseriti in PS Personale.

Nel premettere che sulla cumulabilità dell'indennità di vigilanza scalo e quella di Ordine Pubblico è stata inoltrata alle competenti articolazioni dipartimentali una specifica segnalazione da parte di altra O.S., e che la normativa di riferimento, citata anche da codesta Segreteria, probabilmente non contempla tale problematica poiché antecedente alla sottoscrizione delle Convenzioni susseguitesi con il Gruppo FSI (DPR 147/1990, DPR 164/2002), si evidenzia che lo scorso 31 luglio, avendo riscontrato che per mero disguido era stata inibita tale funzione in CoMeTa, la stessa è stata già ripristinata.

Per quel che concerne, infine, la preoccupazione connessa alla impossibilità di attivare la copertura assicurativa prevista in Convenzione laddove non fosse certificato un servizio di vigilanza scalo, si rileva che le attività richiamate nella nota che si riscontra, ancorché riferite a siti ferroviari, non sono effettuate nell'interesse di Ferrovie bensì per esigenze di ordine pubblico per le quali il Questore emette specifica ordinanza.

Ciò nondimeno non può sottacersi la circostanza che nei confronti del personale della Polizia Ferroviaria impiegato in attività di Ordine Pubblico possa essere attivata la copertura assicurativa prevista per eventuali infortuni occorsi in servizio.

Chiusura estiva. Buona Estate



Cari colleghi, la Segreteria resterà chiusa dal 7 al 18 agosto, auguriamo a chi si gode le vacanze Buon riposo mentre, per chi continua a lavorare vanno i nostri ringraziamenti perché con il loro lavoro continuano ad assicurare la sicurezza di tutti i cittadini.

BOMBA A FIRENZE: SIULP, arresto responsabili è conferma alta professionalità Polizia ma anche giustizia per sacrificio Mario VECE

Esprimo plauso e ringraziamenti ai Colleghi della Questura di Firenze e dell'antiterrorismo nazionale per la professionalità, la sagacia e la tenacia con cui hanno condotto le indagini che hanno portato all'arresto di otto esponenti del mondo anarco-insurrezionalista dei quali, 3 responsabili di un attentato ai danni di una caserma dei Carabinieri e 5 del vile e micidiale attentato attuato nella notte di questo capodanno che non ha causato morti di innocenti solo grazie allo spirito di totale abnegazione di Mario VECE, artificiere della Polizia di Stato, che per disinnescare l'ordigno ha pagato un caro prezzo poiché ha perso una mano e un occhio.

Le indagini che si sono concluse con l'arresto di questi 8 soggetti, arresto possibile grazie anche a nuove tecniche basate sull'individuazione del DNA che attribuisce specifiche responsabilità a chi materialmente confeziona l'ordigno, per le modalità e la celerità pur nella complessità degli ambienti nei quali si sono svolte, sono la dimostrazione che la Polizia di Stato e le Forze dell'ordine in generale del nostro Paese sono tra le migliori al mondo perché vantano una professionalità e una dedizione al servizio che è la migliore garanzia per la sicurezza dei cittadini.

Lo afferma in una nota Felice ROMANO, Segretario generale del SIULP nel commentare la brillante operazione conclusa dalla questura di Firenze e dal nucleo antiterrorismo nazionale.

Nell'esprimere ringraziamenti e plauso ai colleghi che hanno operato e nel rinnovare la nostra vicinanza e totale sostegno all'amico Mario VECE oltre che sentimenti di profonda e sentita riconoscenza, sottolinea il leader del SIULP, ci auguriamo che ora le maglie troppo large dei meccanismi della giustizia non consentano a questi soggetti di poter scampare il carcere e, si spera, la immediata ed esemplare pena.

Lo dobbiamo a Mario, ai Colleghi che hanno operato ma soprattutto lo dobbiamo ai cittadini che devono sentirsi tranquillizzati perché sicurezza e giustizia dimostreranno di viaggiare nella stessa direzione e alla stessa velocità. Giacché, diversamente, potrebbe avere ragione chi comincia neanche più tanto velatamente a dichiarare che forse nel nostro Paese l'unica vera giustizia è quella che ognuno si fa da se.

Noi, da servitori dello Stato, siamo convinti di no poiché confidiamo nel sistema della sicurezza e della giustizia che il nostro Paese ha e nella loro capacità di aggiornarsi e di essere all'altezza delle nuove e accresciute sfide che dobbiamo affrontare per la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia della democrazia.

Roma, 3 agosto 2017



FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

LA DIREZIONE GIUSTA
PER IL TUO **PRESTITO**

IN CONVENZIONE
CON IL **SIULP**

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

IMPORTO RICHiesto
SUPERIORE A **25.000 €**

5,55 %
TAEG MAX*

*I tassi indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 60 anni di età (per età superiori il tasso varierà degli incrementi a carico del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Siulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc. 07104100000 iscritta all'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. n. 372/2003 e al n. 520/2003/2007 del R.D. 501/1999, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la stipula del contratto Eurocqs S.p.A. oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestito Personale, Cessione del quinto in Prestito con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela (atti Prestito Personale, Cessione del quinto, Prestiti con delega di pagamento) coesa anche in qualità di distributore di altre banche o intermediari finanziari (Unicredit S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compass Banca S.p.A., Accordi S.p.A., B1 Banca S.p.A., Comelit S.p.A.) quali, in tale ultimo caso, sono i clienti contrattanti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



Relazioni sindacali ed accesso agli atti

Riportiamo il testo della nota della Segreteria del Dipartimento del 27 luglio 2017 quale orientamento per una corretta applicazione sul diritto di accesso agli atti.

In considerazione degli specifici quesiti che continuano a pervenire, si rende utile fornire il seguente orientamento per una più corretta applicazione della normativa sul diritto di accesso di cui alla legge 241/1990, in presenza di istanze che abbiano ad oggetto documenti compendio di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali, ex art 25 del D.P.R. n. 164/2002.

In via preliminare, si rende necessario sottolineare che, come noto, nel più corretto e trasparente esplicarsi dei rapporti sindacali, "ad esclusione dei casi in cui il contratto [...] applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi per verificare la corretta attuazione di taluni organizzativi, l'Amministrazione" fornisce alle organizzazioni richiedenti, in via generale, dati numerici o aggregati. Inoltre, come precisato anche nelle "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" (Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 23 del 14 giugno 2007), rimane impregiudicata la possibilità, per l'O.S. interessata ai dati "nominativi", di esercitare il diritto di accesso nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle modalità previste dalla legge e, dunque, a condizione che l'istanza venga adeguatamente motivata consentendo all'Amministrazione di riconoscere la eventuale presenza di un interesse qualificato all'ostensione dei documenti in suo possesso.

Fatta tale necessaria premessa, e con espresso riferimento agli atti di cui al richiamato art. 25 D.P.R. 164/2002 (ordine di servizio giornaliero, programmazione settimanale, programmazioni di turni di lavoro straordinario, riposo compensativo, programmazione dei turni reperibilità), è ormai consolidato orientamento che detti documenti, già ostensibili secondo le disposizioni vigenti (art. 5 e 19 A.N.Q. 31/07/2009), non possono essere sottratti all'accesso da parte delle organizzazioni sindacali, ancorchè esperito temporalmente al di fuori delle procedure di cui alle norme appena sopra.

Resta fermo il principio, formatosi in base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui oggetto delle richieste possono essere esclusivamente i documenti esistenti e direttamente consultabili senza un preventivo lavoro di analisi, e ciò anche in ragione dell'art. 2 del D.P.R. n. 184/2009, laddove è previsto che "la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

Infine, circa la possibilità di accesso alla documentazione relativa al c.d. straordinario "emergente", si richiama la circolare n. 557/RS/01/15911422 del 5 agosto 2004, concemente il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che in merito alle istanze sindacali volte ad acquisire elementi conoscitivi in ordine a tali specifiche prestazioni lavorative ha ritenuto di consentirne una parziale conoscibilità fornendo, esclusivamente, il dato numerico complessivo delle ore effettuate, vietando quindi ogni riferimento nominativo che possa ricondurre all'identità del personale impiegato in conto straordinario emergente.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL affinché vengano osservati i criteri qui indicati.

Comunicazione di avvio delle procedure di scrutinio, ai fini dell'attribuzione della denominazione di "coordinatore" per gli assistenti capo ed i sovrintendenti capo.

Riportiamo un estratto della circolare emanata dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, che trovate in versione integrale sul nostro sito www.siulp.it, lo scorso 28 luglio.

In attuazione delle disposizioni di cui al d.lvo. nr. 95 del 29.5.2017, inerente alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato, questa Direzione Centrale deve provvedere a predisporre gli scrutini riferiti al 1° 10.2017, ai fini dell'attribuzione della denominazione di "coordinatore".

Attesa la complessità delle varie fasi in cui si articolano i diversi procedimenti, nonché l'elevato numero dei soggetti interessati, sono stati predisposti degli elenchi in formato EXCEL contenenti i dati dei dipendenti interessati ai suddetti scrutini in possesso dell'anzianità prevista al 1° ottobre 2017. Tali elenchi saranno trasmessi, separatamente, a mezzo messaggistica interna certificata immediatamente dopo l'inoltro della presente circolare, agli uffici del personale degli Enti Matricolari.

Gli Enti Matricolari dovranno confrontare e aggiornare tali dati, segnalando in particolare:

- *se i dipendenti presenti risultano in possesso dei requisiti previsti;*
- *eventuali dipendenti mancanti;*
- *se i dipendenti sono in servizio o sono cessati (specificandone, in tal caso, data e motivo della cessazione).*

L'elenco inviato, dovrà essere restituito nel medesimo formato a questo ufficio, inserendo esclusivamente il segno SI/NO nella casella "Requisiti" con l'esplicita attestazione e la sottoscrizione da parte del Dirigente dell'Ufficio del Personale del possesso dei requisiti necessari per conseguire l'attribuzione della denominazione di "coordinatore".

Si raccomanda di non apportare alcuna variazione dei dati già presenti nel foglio EXCEL.

Per il solo personale non in possesso dei requisiti previsti dalla norma, sarà necessario, compilare anche la scheda notizie allegata alla presente (All. 1, 2, 3, 4 e 5) indicando i motivi ostativi all'attribuzione della denominazione, di seguito elencati:

- *l'essere cessato dal servizio in data anteriore al 2 ottobre 2017 compreso;*
- *dipendenti sospesi cautelatamente dal servizio (il personale riammesso in servizio è comunque escluso fino alla definizione del procedimento penale ed alla revoca a tutti gli effetti del provvedimento di sospensione);*
- *dipendenti che nel quinquennio precedente abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria (dal 1° ottobre 2012 al 1° ottobre 2017);*
- *rinviati a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria;*
- *non aver maturato l'anzianità nella qualifica prevista a causa di assenze dal servizio, senza assegni, che abbiano determinato la detrazione di anzianità;*
- *dipendenti che nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio inferiore a distinto;*

Tali schede dovranno essere visionate e sottoscritte dal personale interessato e timbrate e firmate dal dirigente dell'Ufficio del Personale.

Relativamente alle cessazioni dal servizio che interverranno, o si prevede che avverranno, fino alla data del 2 ottobre 2017, si prega di voler allegare il provvedimento di cessazione, se già disposto.

Successivamente alla data del 10.09.2017, codesti uffici comunicheranno, a vista, eventuali casi di cessazione dal servizio degli interessati, avvenuti, o in procinto di avvenire, fino alla data del 2 ottobre compreso.

Si ritiene opportuno sensibilizzare tutti gli Uffici e Reparti, in particolar modo gli Enti matricolari, affinché venga prestata la massima cura nella compilazione delle schede notizie, secondo i modelli allegati alla presente circolare, che dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 10.09.2017.

Si soggiunge, inoltre, che in caso di sospensione dal servizio, cautelare e/o disciplinare, (comprese le eventuali revoche) e di rinvio a giudizio dovranno essere allegati i relativi provvedimenti.

Si sottolinea, altresì, la necessità che vengano tempestivamente comunicate le notizie relative ad eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio, nonché eventuali procedimenti disciplinari più grave della pena pecuniaria, dopo l'invio di detta documentazione.

Al fine di evitare ritardi nello svolgimento della procedura in argomento, si invitano gli uffici in indirizzo a sollecitare i dipendenti a sottoscrivere le schede con puntualità e celerità.

Nel caso in cui alcuni fossero impossibilitati, non reperibili, o si rifiutassero di sottoscrivere le schede informative, queste dovranno essere comunque trasmesse, specificando le cause della mancata sottoscrizione, circostanza, quest'ultima, che non assume, in ogni caso, efficacia invalidante l'iter procedimentale.

Si confida nella consueta collaborazione, significando che il mancato rispetto dei termini sopra indicati, nonché imprecisioni od omissioni nel riscontro dei dati e delle notizie necessarie per gli adempimenti amministrativi in oggetto, si ripercuoteranno inevitabilmente sulla tempestiva attuazione delle disposizioni contenute nel d.l.vo. nr. 95 del 29.5.2017, relative al cosiddetto "riordino delle carriere".

Si riportano, di seguito, le specifiche procedure di scrutinio che vengono avviate:

RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA.

- *Attribuzione della denominazione di "coordinatore" per gli Assistente Capo che hanno anzianità effettiva nella qualifica ai sensi dell'art. 2 lettera n) del d.l.vo. nr. 95 del 29.5.2017 (nello specifico lo scrutinio è riferito agli Assistenti Capo in possesso della qualifica fino al 30.9.2010);*
- *Attribuzione della denominazione di coordinatore per i Sovrintendente Capo che hanno anzianità effettiva nella qualifica ai sensi dell'art. 2 lettera n) del d.l.vo. nr. 9 del 29.5.2017 (nello specifico lo scrutinio è riferito ai Sovrintendenti Capo in possesso della qualifica fino al 30.9.2013);*

RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE SVOLGE ATTIVITÀ- TECNICO SCIENTIFICA O TECNICA.

- *Attribuzione della denominazione di "coordinatore" per gli Assistente Capo Tecnici (già Collaboratori Tecnici Capo) che hanno anzianità effettiva nella qualifica ai sensi dell'art. 2 lettera zz) del d.l.vo. nr. 95 del 29.5.2017 (nello specifico lo scrutinio è riferito agli Assistenti Capo Tecnici in possesso della qualifica fino al 30.9.2010);*
- *Attribuzione della denominazione di coordinatore per i Sovrintendente Capo Tecnici (già Revisori Tecnici Capo) che hanno anzianità effettiva nella qualifica ai sensi dell'art. 2 lettera aaa) del d.l.vo. nr. 95 del 29.5.2017 (nello specifico lo scrutinio è riferito ai Sovrintendente Capo Tecnici in possesso della qualifica fino al 30.9.2013);*
- *Attribuzione della denominazione di coordinatore per i Sostituti Direttori Tecnici (già Periti Tecnici Superiori-Sostituti Direttori Tecnici) che hanno anzianità effettiva nella qualifica ai sensi dell'art. 2 lettera bbb) del d.l.vo. nr. 95 del 29.5.2017 (nello specifico lo scrutinio è riferito ai Sostituti Direttori Tecnici in possesso della qualifica fino al 30.9.2017);*



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito www.siulp.it



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



CESSIONE DEL QUINTO

PRESTITO CON DELEGA

PRESTITI PERSONALI

PRESTITI PENSIONATI

EUROCQS CARD

**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146

• Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocos S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 07101781003 iscritta all'Ufficio Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n. 17/2013 e al n. 108/2013/007 del R.D. del 30/03/2013, capitale sociale Euro 2.042.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Pagine Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocos SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocos SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito Internet www.eurocos.it. Eurocos SpA, oltre ad erogare direttamente finanziamenti, nel collocamento di vari prodotti (Cessione del quinto, Prestito con delega di pagamento, Prestiti personali presso le cliniche, opere anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari di Eurocos SpA, Acquisi SpA, Sanjour Consumer SpA, Eurocos SpA, Bb, Banca, Unicredit SpA), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla conclusione del finanziamento.



EUROCOS
FINANZIAMENTI